



magistrati onorari uniti

ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA -Via Piave,41-00187
ROMA(c/o sodipo)-tel.335-5392019-320-0209090-347-4729031-
telefax:0825-437030\081-0080884. (www.magistratonoraiuniti.it)
-già: Co.M.U.N.(Comitato Nazionale Unitario della Mag. Onoraria)-

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI “RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA”

Il disegno di legge Caliendo persegue l’obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura onoraria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali:

- 1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari;
- 2) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari di tribunale;
- 3) riorganizzazione dell’ufficio del magistrato onorario giudicante/inquirente requirente (attraverso un intervento analogo a quello che nel 1989 ha portato alla trasformazione delle preture mandamentali in sezioni distaccate delle neo costituite preture circondariali).

Queste direttrici consentono di sanare la giustizia attraverso

ABBATTIMENTO DELL’ARRETRATO GIUDIZIARIO (€ 50.000)

congiuntamente alla

RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL P.M. (VPO)

ed alla

RIFORMA DELLA PIANTA ORGANICA – (150 iscr./anno)

L'abbattimento dell'arretrato avviene attraverso un rilevante aumento di competenza dei magistrati onorari (fino ad € 50.000) Nel progetto di riforma il MOT è un "avvocato specializzato" che esercita la professione al servizio dello Stato sia nella veste di Giudice onorario che di PM onorario con doveri e diritti tassativamente delineati dalla nuova legge. In questa prospettiva i g.o.t. (Giudici Onorari di Tribunale) ed i GdP, verrebbero unificati e qualificati quali magistrati onorari giudicanti, mentre per i VPO (PM onorari requirenti-inquirenti) è prevista un aumento di competenza con la possibilità di applicazione anche, per attività di ufficio. In questo modo si verrebbe a riorganizzare sia l'ufficio del pubblico ministero, (con l'introduzione degli avvocati dell'accusa), sia l'ufficio del Giudice Onorario. (Automatica riforma Requirente/Giudicante)

In relazione alla previsione di spesa si deve, infine, evidenziare che la legge di riforma prevede una fisiologica riduzione dell'attuale organico dei M.O. determinato dall'eliminazione di circa 3000 magistrati onorari e dal contestuale aumento di produttività del personale attualmente in servizio (in tutto si avrebbero circa 5200 M.O. contro gli oltre 8000 attuali) a fronte di una copertura di spesa già in buona parte prevista per i magistrati onorari attualmente in servizio.

L'apertura a TEMPO DETERMINATO degli Uffici Giudiziari con carico di iscrizioni/anno inferiore a 150, al fine di ottimizzare l'utilizzo di personale e di garantire la continuità del servizio di giustizia (Giustizia di prossimità). Gli Uffici Giudiziari adotteranno un sistema di apertura a tempo determinato di 3 gg al mese, garantendo quindi per i rimanenti giorni un recupero di personale (a costo 0) da impiegare presso le strutture dei tribunali sottorganico.

Infine si evidenzia che, nella preoccupante situazione giudiziaria attuale, si potrebbe anche valutare l'attuazione di un reclutamento straordinario come già avvenuto in passato (decreto luogotenenziale n° 352/1946, leggi n° 217/1974, n° 516/1977, e n° 417/1984, con i quali i Vice Pretori Onorari allora in servizio - l'equivalente, allora, degli attuali Magistrati Onorari - vennero infine immessi "tout court" nei ranghi della magistratura ordinaria).

CAPO I DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art 1. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari che svolgono, le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario ai sensi del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 Successive modificazioni.

Art. 2. (Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice onorario ovvero a pubblico ministero onorario sono richiesti i seguenti requisiti;

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a **69 anni** ;
- f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni **ed essere iscritto all'albo degli avvocati;**

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario ovvero a pubblico ministero onorario il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) **avere esercitato per un triennio la funzione onoraria, per i got e i vpo, e di un quadriennio per i gdp e non essere incorso in procedimenti disciplinari;**
- b) **essere avvocati iscritti all'albo degli avvocati;**
- c) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- d) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- e) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
- f) aver esercitato per almeno un quadriennio:

- 1) funzioni notarili;
- 2) insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;
- 3) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva,

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità. le funzioni di magistrato onorario.

Art. 3. (Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
 - a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
 - c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici;
 - d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
 - e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato onorario non possono essere esercitate nell'ambito del circondario in cui l'attività professionale è svolta.
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nell'intero Circondario del Tribunale nel quale esercitano le funzioni onorarie. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al Tribunale per i minorenni, al Tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie nel circondario del Tribunale nel quale esercitano le funzioni onorarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4. (Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario ovvero a pubblico ministero onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.
2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3. La domanda di ammissione al tirocinio si propone nel termine di sessanta

giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.⁴ Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 5. (Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha una durata di sei mesi **retribuito** e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziarie scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della repubblica.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero l'ufficio del magistrato onorario. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione della camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sull'attività di formazione teorica e pratica svolta dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4,

formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

Art. 6. (nomina)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumerne le funzioni giudiziarie onorarie.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, saranno destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.
5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inadeguati ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 7 (Formazione professionale dei magistrati onorari)

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i Magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.
2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.
4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.
5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispose una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun

magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell' esame a campione del provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 21.

Art. 8. Durata dell'ufficio e conferma del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica sei anni e può essere confermato nelle medesime funzioni sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. **Il magistrato onorario sarà sottoposto a valutazione ogni 6 anni con relazione da parte del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica da inviare al Consiglio Giudiziario, previa consultazione del rappresentante dell'Associazione di categoria del Circondario, cui aderisce il singolo Magistrato Onorario;**

2. la domanda di conferma si presenta almeno sei mesi prima della scadenza del sessennio al Presidente del Tribunale o al Procuratore della Repubblica nel Distretto in cui ha sede l'Ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del sessennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

5. Il giudizio di idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) La relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
- c) l' esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze e dei provvedimenti emessi dai magistrati onorari giudicanti e dai magistrati onorari inquirenti/requirenti, cui ha partecipato il magistrato onorario nel sessennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) l'assenza di sanzioni disciplinari che non siano la censura e/o l'ammonimento ;
- f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;

6. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 9, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9. (Nomina di magistrati onorari che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. coloro che hanno svolto per almeno un triennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario, ovvero di giudice di pace per almeno un quadriennio, possono presentare domanda per essere nominati magistrato onorari giudicanti, ovvero pubblico ministero onorario. I vice procuratori onorari possono presentare domanda per l'ufficio di magistrato onorario giudicante e/o requirente, **sia nella** sede nel capoluogo del circondario in cui hanno svolto le funzioni giudicanti/ requirenti, **sia negli altri uffici del giudice onorario giudicante/requirente del proprio o di altri distretti previa pubblicazione dei posti vacanti ;**

2. Ai magistrati onorari nominati ai sensi del presente articolo **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 e 2 della presente legge;**

3. Il procedimento per la nomina a magistrato onorario e quello per la conferma sono regolati dall'articolo 8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 10. (Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4, 6 e 9.

Art 11 (applicazione o supplenza)

1. i magistrati onorari possono essere destinati su domanda, in applicazione o (supplenza) **reggenza**, ad altri uffici giudiziari, **secondo le motivate esigenze del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica nei casi determinati da carenze in organico, anche ricompresi in altri distretti di corte di appello;**

2. **. In applicazione dell'art. 48-sexies del regio decreto n° 12 del 30 gennaio 1941 i magistrati onorari designati a svolgere funzioni presso la sede circondariale possono, su base tabellare, svolgere funzioni presso sezioni distaccate dello stesso circondario; In caso di urgenza, il Presidente dell'ufficio circondariale, sentito il consiglio giudiziario e gli interessati, provvede alla sostituzione mediante**

supplenza con uno o più magistrati onorari designati a svolgere funzioni presso la sede circondariale o altre sezioni distaccate dello stesso circondario, anche al di fuori delle previsioni tabellari. (Giudice Itinerante giudice di prossimità)

3. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma precedente il presidente della corte di appello applica all'ufficio circondariale del giudice onorario un giudice onorario di altro ufficio circondariale del giudice onorario del distretto con le modalità previste dall'articolo 110 del regio decreto n° 12 del 30 gennaio 1941.

Art. 11 bis (Supplenza presso i Tribunali)

1. Qualora presso il tribunale ordinario manchi o sia impedito taluno dei giudici e non sia possibile provvedere alla sostituzione con altro giudice del medesimo tribunale secondo le tabelle di organizzazione dell'ufficio, il presidente del tribunale ordinario dispone la supplenza del magistrato ordinario assente o impedito con uno dei magistrati onorari dell'ufficio circondariale del giudice onorario se l'assenza o l'impedimento del magistrato ordinario non è superiore ad un mese

2. Nei casi di assenza o impedimento per periodi superiori ad un mese si provvede mediante assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale giudicante nei casi previsti dalla legge ovvero, negli altri casi, mediante supplenza dei magistrati indicati nelle tabelle infradistrettuali previste dall'art. 7 bis del regio decreto n° 12 del 30 gennaio 1941.

3. Qualora non sia possibile assegnare un magistrato distrettuale giudicante o provvedere attraverso le tabelle infradistrettuali il presidente della corte di appello, su richiesta del presidente del tribunale ordinario, dispone l'applicazione in sostituzione del magistrato ordinario assente o impedito di un giudice onorario degli uffici del distretto, individuato con i criteri previsti dall'art. 110 del regio decreto n° 12 del 30 gennaio 1941, di preferenza tra i giudici onorari che prestano servizio presso l'ufficio avente sede nel medesimo comune di quello dove svolge le sue funzioni il magistrato ordinario assente o impedito. Il giudice onorario per il periodo della supplenza disposta ai sensi del presente comma è esonerato dallo svolgimento delle funzioni presso l'ufficio di appartenenza.

4. Per ogni sentenza e verbale di conciliazione adottati presso il tribunale ordinario durante il periodo di supplenza o applicazione il giudice onorario percepisce un'indennità di € 129,15 al netto di contributi previdenziali ed Iva. Si applicano per il resto le disposizioni previste dall'articolo 13.

5. Il periodo di applicazione dei giudici onorari presso il tribunale ordinario non può eccedere un anno. Il giudice onorario supplente o applicato può svolgere funzioni esclusivamente di giudice monocratico con esclusione dei procedimenti previsti dall'art. 43-bis, comma 3 del regio decreto n° 12 del 30 gennaio 1941 e delle funzioni collegiali.

Art 12. (Diritti e Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Il giudice onorario ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dell' articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui essi, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Ai magistrati onorari requirenti/inquirenti si applicano le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

(Trattamento economico e previdenziale) 1bis. Il trattamento economico dei magistrati onorari è composto da un'indennità fissa e da indennità variabili tutte cumulabili tra loro.

2. L'indennità fissa dei magistrati onorari è corrisposta per la funzione giudiziaria svolta ed a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione ed aggiornamento ed è pari a ventimila euro annui al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'Iva da corrisondersi in ratei mensili di uguale importo.

3. L'indennità fissa è corrisposta anche per i periodi in cui il magistrato onorario documenti di non potere esercitare le sue funzioni per malattia o maternità o per altri impedimenti tutelati dalla legge o per l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Nei casi di malattia l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale viene iniziata la procedura prevista dall'articolo 10, comma 3. Nei casi di maternità l'indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti alla presunta data del parto e per i tre mesi successivi; nel caso di documentate complicazioni antecedenti o successive al parto l'indennità fissa è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi. Il consiglio giudiziario ed il consiglio superiore della magistratura possono disporre accertamenti mediante visita fiscale nelle forme previste dalla legge per i magistrati ordinari.

4. Ai magistrati onorari giudicanti è corrisposta un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'Iva, di sessanta euro per ogni procedimento assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo, nonché un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'Iva, di venti euro per l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, commi 3 bis e 3 ter della l. n° 374 del 21 novembre 1991, ivi compreso il decreto di archiviazione dei procedimenti penali contro ignoti, il decreto penale di condanna, l'ordinanza emessa ai sensi del comma 5 dell'art. 409 c.p.p., il decreto di convalida e di proroga dei provvedimenti del Questore emessi ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n° 286 del 25 luglio 1998, il provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso emesso ai sensi dell'art. 13, comma 8 del d. lgs. n° 286 del 25 luglio 1998, nonché per ogni apposizione di sigilli, per la prova delegata, per l'accertamento tecnico preventivo e per ogni atto delegato dal tribunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 ed

infine per i per i provvedimenti su assegnazioni di procedimenti esecutivi, provvedimenti emessi in camera di consiglio, su sospensive, richieste di vendita, di assegnazione, ordinanze inaudita altera parte di decreto o sospensione dell'esecuzione;

5. Ai vice procuratori onorari è corrisposta un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'Iva, di sessanta euro per ogni interrogatorio diretto di indagati, per l'assunzione diretta di informazioni da persone informate sui fatti, per la redazione di ogni atto di appello, per la redazione del ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno nonché per ogni verbale di remissione di querela con accettazione a seguito di attività di conciliazione svolta davanti al magistrato onorario inquirente, nonché di un'indennità di venti euro per la richiesta di emissione del decreto penale e per l'emissione di ciascuno dei seguenti provvedimenti: emissione del Decreto di citazione, richiesta di archiviazione, richiesta di intercettazioni di comunicazioni nei procedimenti davanti al magistrato onorario, avvisi ex art. 415 bis, decreti di citazione a giudizio, requisitorie, richieste di misure cautelari.

6. L'importo complessivo delle indennità previste dai commi precedenti, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'Iva, non può comunque essere superiore all'importo dello stipendio lordo, dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità giudiziaria corrisposto:
- al magistrato ordinario di prima nomina per i magistrati onorari con anzianità di servizio pari o inferiore a otto anni., computati tutti i periodi svolti anche in diverse funzioni di magistrato onorario (attualmente €. 38.330);
- al magistrato ordinario che abbia conseguito la prima valutazione di professionalità per i magistrati onorari con anzianità di servizio superiore a otto anni, computati tutti i periodi svolti, per nomine, conferme o proroghe, anche in diverse funzioni di magistrato onorario (attualmente €. 67.121).

7. L'ammontare delle indennità di cui ai commi precedenti è rideterminato ogni tre anni, con il medesimo decreto emanato dal presidente del consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97 e della legge 19 febbraio 191, n. 27

8. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti assistenziali, previdenziali, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

9. Ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali gli importi delle indennità corrisposte ai magistrati onorari sono equiparati ai redditi da lavoro autonomo e sugli stessi sono effettuate le ritenute di acconto nella misura prevista dalla legge e sono versati il contributo previdenziale previsto dal comma successivo e l'Iva nella misura del 20%.

10. I magistrati onorari debbono essere iscritti alla cassa di previdenza forense, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero alla gestione separata dell'INPS per i lavoratori autonomi e/o subordinati, prevista dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge n° 335 del 8 agosto 1995 e successive modificazioni. I magistrati onorari hanno, in ogni caso, diritto, in sede di liquidazione periodica delle indennità, al pagamento di un contributo previdenziale nella misura del 4% sull'indennità complessiva dovuta al netto di ritenute ed Iva, il quale è direttamente corrisposto al magistrato onorario. Per i magistrati onorari iscritti alla cassa di previdenza forense il contributo previdenziale ricomprende il contributo integrativo (Cpa) previsto dall'art. 11 della legge n° 576 del 20 settembre 1980.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati onorari in servizio possono chiedere, anche in deroga alla disciplina legale vigente, il riscatto a fini pensionistici di tutti i periodi di servizio anteriormente prestati. Entro lo

stesso termine il magistrato onorario può chiedere la rateizzazione del contributo da lui dovuto su base quadriennale. Il contributo dovuto alla cassa di previdenza forense ed alla gestione separata dell'INPS, limitatamente agli ultimi 8 anni di servizio, è posto a carico del Ministero della giustizia nella misura della metà. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emettersi entro sei mesi dalla scadenza del termine per la richiesta di riscatto, è stabilito un piano di ammortamento pluriennale per il versamento dei contributi a carico del Ministero della giustizia, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

12. Le indennità spettanti ai magistrati onorari costituiscono spese obbligatorie ed i pagamenti vengono eseguiti mediante prelievi sui fondi disponibili nel capitolo 1362 del bilancio; l'aumento degli stanziamenti sul capitolo 1362 è regolato dall'art. 7 della legge n° 468 del 5 agosto 1978. Con la prima legge di approvazione del bilancio, successiva all'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'attuazione di quanto previsto nel presente comma.

13. Sono istituiti presso le direzioni provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze ruoli di spesa fissa a cadenza mensile per il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari; entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del tesoro emanano la normativa secondaria di attuazione. Sino all'entrata a regime dei ruoli di spesa fissa le indennità dei magistrati onorari sono pagate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di maturazione delle indennità, a pena di responsabilità civile ed amministrativa del funzionario responsabile, nelle forme previste dal testo unico sulle spese di giustizia. In caso di ritardo dei pagamenti superiore a quindici giorni dalla scadenza prevista nel precedente periodo è dovuta un'indennità fissa di mora nella misura del 5% sull'importo non tempestivamente versato al netto di ritenute, contributo previdenziale ed Iva, salva la prova di un maggior danno; sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. sino al giorno dell'effettivo pagamento.

1. 13 bis. In ALTERNATIVA al predetto regime retributivo ed indennitario, partendo dal principio che i Mot (Magistrati Onorari di Tribunali, (ossia got,gdp,vpo) sono avvocati impediti all'esercizio professionale poiché esercenti funzioni giudiziarie, l'applicazione agli stessi del CCNL dei professionisti dipendenti Inps o Inail (con tutte le garanzie giuslavoristiche), permetterebbe di creare un contingente aggiuntivo di professionisti stabilmente applicati alla giurisdizione a disposizione del Ministero di Giustizia nello svolgimento di funzioni requirenti e giudicanti.

Tale possibilità andrebbe riservata ai Mot che abbiano completato il periodo di attività massima prevista dalla legge in tre anni (quattro se GdP) senza demerito, garantendo così il pieno rispetto delle professionalità acquisite a vantaggio della collettività.

Art. 13. (Decadenza)

1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la

nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 14. (Dispensa)

1. il magistrato è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni per una durata superiore a sei mesi

2.in caso di malattia documentata il magistrato onorario non sarà dispensato dall'esercizio delle funzioni per tutta la durata della malattia;

Articolo 14 bis Maternità

1.in caso di maternità è prevista l'astensione dal lavoro almeno 2 mesi prima della data del presunto parto e 3 mesi dopo il parto potendo scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità astenendosi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto. E' altresì prevista l'astensione anticipata, per tutta la durata della gravidanza, in caso di complicanze della gestazione. La documentazione medica andrà presentata presso il proprio ufficio per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura. Al magistrato onorario è riconosciuta una indennità di maternità pari a ... mensili;

15 (Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;

b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell' articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 16. (Procedimento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il Presidente della Corte d'appello, ovvero il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono adottati con decreto del Ministro della Giustizia.

3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art 17.(Ruolo organico della magistratura onoraria)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici circondariali è fissato in **5200 posti**.

2. Il numero dei giudici onorari è di 3500 unità.

3. Il numero dei vice procuratori onorari è di 1700 unità..

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici circondariali del magistrato onorario.

Art 18. (Modifiche di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: <<Art. 43-bis - (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti a) tribunale ordinario) -I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando incorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al venti per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;

b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;

c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89

e successive modificazioni. Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

- a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
- b) delle cause davanti alle sezioni specializzate;
- c) delle cause in materia di lavoro, cause fallimentari, societarie e di famiglia;
- d) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio;
- e) delle opposizioni ad ordinanza di ingiunzioni.

Nella materia civile può essere affidata ai giudici onorari la trattazione, previa revisione delle tabelle del CSM

- g) delle cause di competenza per valore max di euro 50.000,00;**
- g1) affrancazioni;**
- g2) esecuzioni mobiliari;**
- g3) opposizioni esecuzioni mobiliari;**
- g4) risarcimento del danno;**
- g5) condominiali ;**
- g6) i procedimenti cautelari nel giudizio di opposizione alla esecuzione consentiti dalla legge;**
- g7) i procedimenti possessori ;**
- g8) i procedimenti di previdenza sempre nell'ambito del valore di competenza**

Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari La trattazione:

- a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
- b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;
- c) il giudice onorario non può svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

2. L'articolo 72 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: <<Art. 72 - (Funzioni dei Vice Procuratori Onorari delegati dal Procuratore della Repubblica) -

Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per designazione nominativa del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

- a) nell'udienza dibattimentale da magistrati onorari requirenti/inquirenti addetti all'ufficio;**
- b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, limitatamente alla convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo, da magistrati onorari requirenti addetti all'ufficio in servizio che abbiano superato il periodo di tirocinio;**
- c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, cpp da magistrati onorari inquirenti addetti all'ufficio;**
- d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di**

esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

e) nei procedimenti avanti il Magistrato di Sorveglianza da magistrati onorari requirenti addetti all'ufficio;

f) nei procedimenti civili - in particolare nei procedimenti di inabilitazione, interdizione e nomina di amministratori di sostegno - per i quali è prevista la presenza del P.M. da magistrati onorari requirenti addetti all'ufficio;

I magistrati onorari requirenti/inquirenti per i procedimenti dei reati di competenza del monocratico possono altresì essere designati a svolgere, in sede di indagini preliminari, interrogatori, escussione di persone a sommarie informazioni, attività di conciliazione, richiesta di intercettazioni telefoniche e ogni altra attività di indagine, previa autorizzazione scritta del Procuratore Capo e\ o Aggiunto. I magistrati onorari requirenti/inquirenti possono altresì essere emettere decreto di citazione a giudizio previo visto del Capo dell'Ufficio, nell'ambito dei reati attribuiti alla competenza del tribunale monocratico, possono impugnare le sentenze, previo visto del Procuratore della Repubblica, ed essere delegati per la successiva udienza di appello .

Art 19.(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

<Art. 10. Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari.

1. Nel Consiglio Giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici dei magistrati onorari. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due magistrati onorari eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre magistrati onorari eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro magistrati onorari eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni>>.

L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12-ter. Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari.

1. Concorrono all' elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare pin di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata>>.

3. All'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 la rubrica è sostituita dalla seguente:

<<12-quater. Assegnazione del seggi per i magistrati onorari>>.

CAPOII

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE DEL MAGISTRATO ONORARIO

Art. 20.(Costituzione dell'ufficio circondariale del Magistrato onorario)

1. Il comma 2 dell' articolo 1 della legge 21 no-vembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

<<2. All'ufficio del magistrato onorario sono addetti dei magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario>>.2. L'articolo 2. della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 - (Sede dell' ufficio del magistrato onorario). -1. L'ufficio del magistrato onorario ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n.30.2. All'istituzione, alla soppressione e alla modifica della circoscrizione di sezioni distaccate dell'ufficio del magistrato onorario si provvede nelle forme e con il procedimento di cui all'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n.3.

3. Gli uffici del giudice di pace esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non compresi nell'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1991, ii. 374, come sostituito dal presente articolo, costituiscono sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo di circondario, diventa ufficio del magistrato onorario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di ciii al titolo II, capo III, sezione I-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12.

4. I magistrati già assegnati agli uffici del giudice di pace di cui al comma 3, nonché i Giudici Onorari di Tribunale, entrano a far parte dell'organico degli uffici circondariali del magistrato onorario.

5. L'ufficio del magistrato onorario è coordinato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo del circondario in cui ha sede l'ufficio del magistrato onorario, o da un presidente di sezione all'uopo delegato. **Egli può nominare un magistrato onorario coordinatore, suo Fiduciario del Circondario e dovrà coordinare il numero di giornate di apertura degli Uffici Giudiziari con apertura a tempo determinato come previsto dalla riforma delle piante organiche degli Uffici Giudiziari.** Si applicano gli articoli 7-bis, commi 1 e 2, e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. **I capi degli uffici presso i quali i magistrati onorari svolgono le loro funzioni distribuiscono il lavoro giudiziario in modo uniforme al fine di assicurare parità di trattamento economico tra i magistrati onorari a parità di quantità e qualità del lavoro svolto, secondo i criteri approvati con delibera del consiglio superiore della magistratura. Nell'assegnazione dei procedimenti è seguito il criterio di assegnare ai magistrati onorari che esercitano la professione di avvocato o le altre funzioni consentite dalla legge, esclusivamente in presenza di loro espressa richiesta, un numero minore di procedimenti, non inferiore alla metà dei procedimenti ordinariamente assegnati agli altri magistrati onorari.**

8. **Il giudice coordinatore, nell'assegnazione del lavoro a seguito del nuovo carico di lavoro derivante dall'aumento di competenza, avrà cura di assegnare, ai giudici di fresca nomina (1° biennio), le cause a competenza pre riforma al fine di garantire una idonea e progressiva maturazione.**

9. Il giudice coordinatore dovrà coordinare le aperture degli Uffici Giudiziari, previsti ad apertura a tempo determinato, come indicato dalla riforma delle piante organiche degli Uffici Giudiziari.

10. La nomina a magistrato onorario giudicante coordinatore non dà diritto alla corresponsione di indennità.

Art 21.(Sorveglianza sugli uffici del magistrato onorario)

1. La sorveglianza sull'ufficio circondariale del magistrato onorario è esercitata dal presidente del tribunale, che può avvalersi dei presidenti di sezione.

2. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione all'uopo delegato, entro il 31 marzo di ogni anno verifica i dati statistici acquisiti ai sensi del comma 5 ed esamina un campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario nel corso dell'anno precedente.

3. Quando, anche alla luce degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 nonché della relazione redatta dall'affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, il magistrato che esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice onorario ha notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, redige una relazione scritta contenente la descrizione dei fatti e degli altri elementi di valutazione utili ai fini dell'adozione del provvedimento.

4. La relazione viene predisposta previa audizione dell'interessato ed è indirizzata al presidente della corte d'appello, che provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cancellerie degli uffici del giudice onorario trasmettono al presidente del tribunale le statistiche relative all'attività svolta nel corso dell'anno precedente da ciascun giudice di pace in servizio presso l'ufficio.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE £ FINALI

Art. 22.(Disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari)

1. Fino all'inizio del funzionamento della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per i magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

Art. 23.(Proroga delle funzioni dei magistrati onorari in servizio)1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni per una durata di sei anni, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

2. Il mandato prorogato ai sensi del comma 1 è ulteriormente prorogabile) **ai sensi dell'articolo 8 del presente Decreto.**

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'esercizio delle funzioni non può comunque essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età,

I magistrati onorari che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere dipendenti pubblici e/o privati sono posti in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata dell'incarico. Al termine dell'incarico rientrano in servizio, presso la sede di provenienza, senza perdere l'anzianità di servizio per l'intera durata dell'aspettativa.

Art. 24.(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari,)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 25.(Modifiche al decreto legislativo 28, febbraio 2008, n. 35)

I. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 le parole: ((giudici di pace)), ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: <magistrati onorari>, e le parole: <<giudice di pace>>, ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: <<magistrato onorario.

Art. 26. (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonizione, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei

presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 27. (Abrogazioni)1. Gli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 15, 16, 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati.2. Gli articoli 42-

ter,-, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies,71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, sono abrogati.

Art. 28.(Disposizioni di attuazione)1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Ufficio Studi di Mag. On. Uniti).